



La nuova disciplina per i prodotti DOP e IGP

analisi e commento del D.Lgs. n. 297/2004
attuativo del Reg. CEE n. 2081/92

abusi, nuove sanzioni e norme penali collegate

Carlo Corraja

Che cosa cambia con le nuove norme che tutelano i prodotti alimentari made in Italy? Che cosa rischiano i truffatori e gli operatori disinvolti? Quali interventi devono mettere in campo produttori e distributori per essere in regola con le recenti disposizioni approvate dal governo? Ecco un libro che non solo risponde a tutte queste domande ma offre un quadro dettagliato e pratico di un decreto che ha un solo obiettivo: difendere i marchi DOP e IGP dagli attacchi della contraffazione. Collocando le nuove disposizioni nel mosaico delle norme che disciplinano l'intero settore. Il capitolo più significativo del decreto è sicuramente quello dedicato alle sanzioni: il provvedimento fa chiarezza su questo versante e detta regole di comportamento e obblighi anche per gli organismi privati di certificazione ed i consorzi di tutela. Di qui l'importanza di questo manuale che offre una guida ragionata delle nuove disposizioni con suggerimenti e consigli essenziali per essere in regola con la legge e dare un contributo sostanziale alla difesa del made in Italy in un mercato ormai senza più frontiere.

Carlo Correra

LA NUOVA DISCIPLINA PER I PRODOTTI DOP E IGP

**Analisi e commento del D.Lgs. n. 297/2004
attuativo del Reg. CEE n. 2081/92
Abusi, nuove sanzioni e norme penali collegate**





INDICE GENERALE

Introduzione	7
CAPITOLO 1 PRODOTTI DOP ED IGP NEI REGOLAMENTI CEE	9
<hr/>	
I Regolamenti CEE	9
Le nozioni legali di DOP ed IGP	10
La tutela dalle speculazioni per DOP ed IGP	15
CAPITOLO 2 L'ISCRIZIONE DEI PRODOTTI DOP ED IGP NELL'ALBO DEI "PRODOTTI DI MONTAGNA"	17
<hr/>	
CAPITOLO 3 LE AUTORITÀ E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	19
<hr/>	

CAPITOLO 4	ORGANISMI DI CONTROLLO E CONSORZI DI TUTELA	21
-------------------	--	-----------

CAPITOLO 5	RAPPORTI TRA I REGOLAMENTI CEE N. 2081/92 E N. 2082/92 E LE PREESISTENTI NORMATIVE NAZIONALI A TUTELA DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE	27
-------------------	---	-----------

CAPITOLO 6	I PRODOTTI "TRADIZIONALI"	29
-------------------	----------------------------------	-----------

	Il burro "tradizionale"	30
--	-------------------------------	----

CAPITOLO 7	IL D.LGS. N. 297/2004	33
-------------------	------------------------------	-----------

	Articolo 1 - Uso commerciale.....	35
--	-----------------------------------	----

	Articolo 2 - Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio.....	38
--	---	----

	Articolo 3 - Piano di controllo.....	42
--	--------------------------------------	----

	Articolo 4 - Inadempienze della struttura di controllo	45
--	---	----

	Articolo 5 - Tutela dei consorzi incaricati	47
--	---	----

	Articolo 6 - Inadempienze dei Consorzi di tutela	48
--	---	----

	Articolo 7 - Altri illeciti	50
--	-----------------------------------	----

Articolo 8 - Competenza agenti vigilatori	51
Articolo 9 - Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali	52
Articolo 10 - Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali	52
Articolo 11 - Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali	53
Articolo 12 - Disposizioni abrogate	53
CAPITOLO 8 L'AUMENTO DI TUTELA PENALE PER EFFETTO DEL D.LGS. N. 507/1999	55
DOP, IGP e reati contro l'economia pubblica	59
APPENDICE NORMATIVA	63
Reg. CEE 14 luglio 1992 n. 2081	65
Reg. CEE 14 luglio 1992 n. 2082	77
D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173	89
Legge 21 dicembre 1999 n. 526	91
D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507	103
Reg. CEE 8 aprile 2003 n. 692	109
D.M. 30 dicembre 2003	121
D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 297	125
Decreto 14 dicembre 2004	139
INDICE ANALITICO	141



Introduzione



Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 297 del 19 novembre 2004 comincia finalmente a prendere corpo un più compiuto sistema di tutela normativa per i prodotti alimentari DOP (a denominazione di origine protetta) e IGP (ad indicazione geografica protetta) ovvero per le specialità alimentari le cui caratteristiche qualitative siano strettamente legate a precise e circoscritte zone territoriali nonché a tecniche di produzione tradizionali secondo le previsioni del Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Il nuovo decreto infatti introduce sanzioni amministrative - ma con espressa riserva a favore dell'eventuale sanzione penale - per gli autori di comportamenti realizzanti abusi e/o speculazioni ai danni dei prodotti DOP e IGP ovvero dei loro produttori nonché dei loro consumatori.

In pratica vengono enucleate e distintamente sanzionate tutte quelle condotte che già il legislatore CEE - in sede di Reg. n. 2081/92 - aveva in realtà messo al bando con espliciti divieti, ma che non aveva potuto accompagnare con le previsioni sanzionatorie essendo queste ultime ancora (oggi) di esclusiva scelta e determinazione da parte del singolo Stato membro CEE. Ci doveva pensare dunque - e finalmente, lo ha fatto: appunto con il D.Lgs. n. 297/ 2004 - il legislatore italiano.

Questo testo normativo, cui è dedicato il Capitolo 7 del presente lavoro, è venuto dunque finalmente a fare sistema con il Reg. CEE n. 2081/92 ed a tessere una rete di tutela completa ovvero sia di natura amministrativa che penale.

L'occasione di questo nostro lavoro di analisi e commento sul nuovo decreto ci è apparsa pertanto propizia per fare il punto generale sulla tutela sanzionatoria attualmente praticabile anche per le altre forme di "denominazioni protette" sia in sede di legislazione CEE che nazionale: STG, "prodotti tradizionali", "prodotti della montagna" e tutte le previsioni in genere di una denominazione di vendita "vincolata" - dal legislatore - al rispetto di precisi parametri di qualità, tutte - ci sembra utile a questo punto evidenziarlo - hanno in effetti

già oggi un ombrello sanzionatorio, più o meno adeguato, sotto cui ripararsi.

La parola - anzi: i fatti - ora passano agli organi di controllo ufficiale ed alle Autorità, amministrativa e giudiziaria, che di volta in volta saranno investite da denunce di infrazioni in questa delicata materia.

Questo nostro studio ha appunto l'ambizione di poterli aiutare nella più corretta applicazione delle norme e delle sanzioni.

1 | Prodotti DOP ed IGP nei Regolamenti CEE

I Regolamenti CEE

Con i Regolamenti del Consiglio CEE n. 2081/92 e n. 2082/92, entrambi del 14 luglio 1992, nell'ordinamento comunitario si introdusse protezione giuridica per le "*indicazioni geografiche*" (IGP) e per le "*denominazioni di origine*" (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari (Reg. n. 2081/92) e per le "*attestazioni di specificità*" (STG) degli stessi prodotti (Reg. n. 2082/92).

Il primo Regolamento è caratterizzato dal riconoscimento di qualità speciali ed irripetibili di prodotti alimentari indissolubilmente legate - in misura più intensa per la DOP ed in misura più elastica per l'IGP - alle peculiari caratteristiche ambientali ed umane del territorio.

Il secondo invece lega le esigenze di tutela ad una qualità del prodotto indipendente dal territorio e collegata esclusivamente al carattere tradizionale della sua composizione ovvero delle materie prime per esso adoperate.

Entrambe le normative comunque costituiscono il passaggio obbligato - ed ormai improcrastinabile - dalla legislazione nazionale a quella comunitaria per una reale ed adeguata tutela di produzioni alimentari particolarmente qualificate e quindi di particolare pregio mercantile e pertanto - in quanto tali - inevitabilmente esposte alle insidie di imitazioni e speculazioni le più disparate.

L'ampliamento del loro mercato ben al di là ormai dei confini nazionali rendeva - in tale prospettiva - inadeguate le normative speciali nazionali (per le produzioni italiane si pensi ad esempio alla legge n. 125/1954 per i formaggi tipici e di origine oppure alla legge n. 116 del 3 febbraio 1963 per la tutela dei vini DOC ed ancora alle svariate normative per insaccati, i prosciutti in particolare, di peculiare pregio qualitativo strettamente legato alle zone di origine) che pure si erano - negli anni - affacciate disordinatamente nell'ordinamento giuridico italiano.

I due Regolamenti in questione hanno consentito dunque di superare il

carattere asfittico di queste normative ormai inadeguate di fronte ad un mercato comunitario in primo luogo, ma in realtà davvero ormai planetario.

In questa sede ne cogliamo gli aspetti essenziali rappresentati dalle disposizioni che:

- fissano la nozione legale di DOP, IGP e STG;
- tracciano il percorso per il riconoscimento e la tutela dei singoli prodotti;
- stabiliscono i divieti e le proibizioni necessari per sventare abusi e speculazioni ai danni delle denominazioni registrate.

Le nozioni legali di DOP ed IGP

In sede di art. 2 del Regolamento n. 2081/92 vengono delineati i contorni giuridici sia per la *“denominazione di origine”* sia per la *“indicazione geografica”*.

La norma al riguardo così dispone:

“2. - 1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *“denominazione d’origine”*: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 - *originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;*
- b) *“indicazione geografica”*: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
 - *originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e*
 - *di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.*

3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:
 - la zona di produzione della materia prima sia delimitata,
 - sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime
e
 - esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.
5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.
6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.
7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento".

Come già sopra anticipavamo si deve ribadire che la differenziazione tra i due tipi di denominazione è data soprattutto dalla circostanza che lo stretto legame con il territorio di una ben precisata zona geografica è stato previsto soltanto per la DOP e ciò in quanto per i prodotti in essa rientranti in effetti tutto il ciclo produttivo si deve risolvere nell'ambito territoriale ben precisato nel disciplinare di produzione riconosciuto e registrato in sede comunitaria.

La *ratio* di una tale impostazione è quella che vuole le peculiarità qualitative del prodotto alimentare DOP come derivanti solo da materie prime e da lavorazioni che si realizzino esclusivamente in un determinato ambito territoriale.

Una tale filosofia di rigorosa tutela ha trovato la sua estrema e più re-